

# Il Tribunale di Pisa

## Sezione Procedure Concorsuali



in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Eleonora Polidori

Presidente

dott. Marco Zinna

Giudice

dott.ssa Laura Pastacaldi

Giudice relatore

Ha pronunciato la seguente

#### **SENTENZA**

nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato promossa dal sig. CHRISTIAN CAMPENNÌ (C.F.: CMPCRS76S19G702D), nato a Pisa il 19/11/1976, MARZIA BUONACCORSI (C.F.: LRCLCU83B11A089L) nata il 07/04/1950 a Livorno (LI), entrambi residenti DEBORAH CAMPENNÌ (C.F.: CMPDRH72E70G702Y) nata a Pisa il 30/05/1972, CMPDRH72E70G702Y) nata a Pisa il 30/05/1972, CMPDRH72E70G702Y) rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. LUCA LAURICELLA, presso il cui studio in Castelfranco di sotto (PI), Via Calatafimi n. 17/B e domicilio digitale luca.lauricella@pecordineavvocatipisa.it sono elettivamente domiciliati,

#### PREMESSO che:

In data 24/06/2024 i ricorrenti hanno presentato all'Organo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento della Camera di Commercio di Pisa richiesta per la nomina del professionista facente funzioni di Gestore della Crisi.



Con provvedimento l'OCC ha provveduto alla nomina dell'Avv. Giuseppe Vecchio.

In data 25/03/2025 i debitori hanno depositato domanda di apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCII corredata della documentazione ivi prevista e della relazione dell'organismo di composizione della crisi;

### RILEVATO e RITENUTO che:

1. Il presente Tribunale è competente, in quanto i debitori risiedono nel circondario di questo Tribunale;

I debitori non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Risulta allegata la documentazione di cui all'art. 269, co. 2, CCII.

Non constano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII.

La documentazione prodotta consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale del debitore.

In particolare, i debiti comuni ai ricorrenti ammontano ad € 347.618,98=, ai quali devono essere aggiunti i debiti dei singoli ricorrenti così divisi: per il sig. Christian Campennì € 285,645,68=, per la sig.ra Marzia Buonaccorsi € 1.6342,29=.

Il debito totale accertato è pari a € 609.093,32= e per la maggior parte è oggetto di provvedimenti giudiziali immediatamente esecutivi, secondo l'elenco creditori fornito. Per quanto riguarda il reddito percepito dai singoli ricorrenti, il sig. Christian Campennì attualmente percepisce circa € 1.400,00 mensili; la sig.ra Marzia Buonaccorsi percepisce un reddito da pensione di circa € 1.300 mensili e la sig.ra Deborah Campennì attualmente risulta disoccupata.

I ricorrenti sono proprietari del seguente bene immobile ubicato in per le seguenti quote: 4/6 Sig.ra Marzia Buonaccorsi, 1/6 Sig. Christian Campennì, 1/6 Sig.ra Deborah Campennì. Il sig. Christian Campennì risulta



La domanda soddisfa i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII.

- 2. Non pertiene a questa fase alcun'altra valutazione di merito sulla domanda, atteso che secondo la giurisprudenza consolidatasi in materia di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter l. 3/2012, "in ordine alla domanda di accesso alla procedura di liquidazione ex art. 14-ter e ss. della L. n. 3/12 non occorre valutare la fattibilità della soluzione proposta e la attuabilità della medesima, avendo la procedura finalità esclusivamente dismissiva senza alcun elemento negoziale. Ogni valutazione circa la effettiva consistenza del passivo e circa la convenienza nell'esercizio di eventuali azioni di regresso e revocatorie volte ad incrementare l'attivo è rimessa alla successiva disamina del Liquidatore. Nella fase di ammissione non rileva neppure il giudizio sulla diligenza serbata dal debitore nell'assunzione delle obbligazioni, trattandosi di valutazioni da compiersi nel distinto e successivo giudizio ex art. 14-terdecies della L. n. 3/12" (cfr. Tribunale Rimini, 12/08/2021).
- 3. Ambito di applicazione. Spossessamento.

Va ricordato che la liquidazione controllata è uno strumento di regolamentazione coattiva del soddisfacimento dei creditori del debitore e riguarda tutti i beni della parte ricorrente, ad esclusione di quelli indicati al comma 4 dell'art. 268 CCII, determinando lo spossessamento in capo al debitore. Non si tratta, infatti, di proposta negoziale rivolta ai creditori attraverso il Tribunale, ma di una dichiarazione unilaterale del debitore di messa a disposizione di utilità o di conteggio della quota di reddito ulteriore rispetto al c.d. minimo vitale.

Ne consegue che anche le giacenze sul conto corrente debbano intendersi acquisite alla procedura;



## 4. Quota reddito minimo vitale.

Per ciò che concerne i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la propria attività, da escludersi dalla liquidazione ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b), CCII in quanto occorrenti al mantenimento proprio e della famiglia, la ricorrente ha indicato l'importo di € 2.400,00.

Le spese di mantenimento autocertificate dalla ricorrente sono le seguenti:

Voce di spesa	Importo mensile
Utenze (luce, acqua, gas, telefonia, internet)	€ 400,00
Spese generi alimentari nucleo	€ 500,00
Mantenimento figli sig. Christian Campennì da sentenza di divorzio	€ 500,00
Spese di trasporto – treno + autobus	€ 100,00
Abbigliamento e cura persona di entrambi i ricorrenti	€ 300,00
Spese mediche	€ 200,00
Aiuto economico alla sig.ra Deborah Campennì	€ 300,00
Imprevisti	€ 100,00
Totale spese correnti mensili	€ 2.400,00

In base alle ultime dichiarazioni dei redditi, i ricorrenti dispongono di circa € 2.700,00 mensili complessive. In particolare, (Christian Campennì € 1.400,00 mensili circa e Marzia Buonaccorsi € 1.300 mensili, mentre Deborah Campennì è disoccupata).



Ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b), CCII, vanno escluse le somme necessarie alla parte ricorrente per il suo sostentamento;

Il c.d. "minimo vitale" è una somma ritenuta impignorabile per garantire al sovraindebitato ammesso in procedura un'esistenza dignitosa e decorosa in relazione al suo reddito disponibile.

La determinazione di tale somma spetta al giudice, sulla base degli artt. 268 comma 4 e 283 comma 2 CCII, ove il legislatore ha codificato il minimo vitale nella procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente, disponendo che si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Detto limite non è vincolato dalle disposizioni di cui all'art. 545 c.p.c. e al D.P.R. 150/80, né alla prospettazione del debitore, potendo il giudice determinare l'importo sulla base di quanto ritenuto congruo per il sostentamento familiare, tenendo conto di tutte le circostanze dedotte.

La somma esclusa dalla liquidazione deve, dunque, essere determinata dal giudice, indipendentemente dalla richiesta della parte ricorrente, sulla base di detto parametro e tenendo conto delle circostanze del caso concreto.

L'assegno sociale per il 2025 ammonta ad  $\in$  538,69 al mese; tale valore su base annuale, considerate 13 mensilità, dà un totale di  $\in$  7.002,97 annui, che aumentato della metà ( $\in$  7.002,97 x  $\frac{1}{2}$ ) e cioè di  $\in$  3.501,48, e moltiplicato per il parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, che per il nucleo familiare formato da Christian Campennì e Marzia Buonaccorsi, tenuto conto che l'indice è pari a 1,57, fa  $\in$  16.491,98; viceversa, per il nucleo familiare formato solo da Deborah Campennì, tenuto conto che l'indice è pari a 1, sarà  $\in$  10.504,45.



Sent. n. 117/2025 pubbl. il 24/09/2025 Rep. n. 158/2025 del 24/09/2025

> Firmato Da: LAURA PASTACALDI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 35131968cf7d825c21ec7f96f77co40d Firmato Da: POLIDORI ELEONORA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#; 7ab04a65b7b7d9b3

La spesa mensile per il mantenimento del nucleo può, quindi essere determinata rispettivamente nella misura di € 1.374,33 e € 875,37.

Arrotondando, la somma esclusa dalla liquidazione controllata è determinata in €1.400 e €900, per un totale di € 2.300,00.

Il liquidatore, nel corso della procedura dovrà verificare eventuali mutamenti della situazione reddituale della famiglia e di darne comunicazione al giudice per eventuali modifiche.

5. modalità di acquisizione.

L'art. 270, comma 2 lett. e) CCI, al fine di garantire la messa a disposizione del Liquidatore dei beni destinati alla liquidazione, impone al giudice di ordinarne la consegna al Liquidatore medesimo.

E' dunque opportuno: 1) ordinare al Liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente vincolato alla procedura di liquidazione controllata; 2) ordinare ai debitori di stornare mensilmente dalle somme ricavate dall'attività lavorativa e dalla pensione quanto ecceda il limite indicato per le spese di mantenimento e di versare la detta eccedenza sul conto corrente della presente procedura, mentre la somma di  $\in$  2.300 mensili – così come sopra calcolato - resterà a disposizione della parte ricorrente; 3) ordinare ai debitori di versare le giacenze dei propri conti correnti sul conto corrente vincolato alla procedura che il Liquidatore aprirà.

6.- Autorizzazione utilizzo singoli beni per gravi e specifiche ragioni

In base all'art. 270 comma 2 lett. e) CCII, il Tribunale, in presenza di "gravi e specifiche ragioni" può autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni beni facenti parte del patrimonio di liquidazione. Sussistono gravi e specifiche ragioni per autorizzare il debitore Christian Campennì, ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. e), ad utilizzare l'autovettura FIAT Fiorino targata in quanto unico mezzo a sua disposizione per recarsi al lavoro ed assolvere alle esigenze quotidiane del nucleo familiare. Sarà, tuttavia, onere del



Sent. n. 117/2025 pubbl. il 24/09/2025 Rep. n. 158/2025 del 24/09/2025

> Firmato Da: LAURA PASTACALDI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 35131968cf7d825c21ec7f96f77co40d Firmato Da: POLIDORI ELEONORA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#; 7ab04a65b7b7d9b3

Liquidatore, nel corso della procedura, fornire una valutazione dell'autoveicolo, anche resa da una officina o tramite operatori specialistici, quali Infocar o Quattroruote, al fine di valutare l'eventuale liquidazione prima della chiusura della procedura.

Sarà tuttavia onere del Liquidatore depositare una stima del valore dell'autoveicolo, anche predisposta da una autofficina o tramite riviste specializzate quali Infocar o Quattroruote, per valutare l'eventuale liquidazione al termine della procedura

Va ricordato che la liquidazione controllata è uno strumento di regolamentazione coattiva del soddisfacimento dei creditori del debitore e riguarda tutti i beni della parte ricorrente, ad esclusione di quelli indicati al comma 4 dell'art. 268 CCII, determinando lo spossessamento totale in capo al debitore, fatte salve le specifiche esclusioni disposte per gravi ragioni e necessità. Non si tratta, infatti, di proposta negoziale rivolta ai creditori attraverso il Tribunale, ma di una dichiarazione unilaterale del debitore di messa a disposizione di utilità o di conteggio della quota di reddito ulteriore rispetto al c.d. minimo vitale.

Ne consegue che anche le giacenze sui conti corrente debbano intendersi acquisiti alla procedura.

7Non si apprezzano giustificati motivi per non confermare, quale Liquidatore, il professionista facente funzioni di OCC che ha già coadiuvato il debitore nella fase della presentazione del ricorso;

Visti gli artt. 268 ss. CCII;

P.Q.M.

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata.

NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Laura Pastacaldi;

NOMINA Liquidatore il dott. Giuseppe Vecchio;



Sent. n. 117/2025 pubbl. il 24/09/2025 Rep. n. 158/2025 del 24/09/2025

> Firmato Da: LAURA PASTACALDI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 35131968cf7d825c21ec7f96f77co40d Firmato Da: POLIDORI ELEONORA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#; 7ab04a65b7b7d9b3

ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie alla cui tenuta sia eventualmente obbligato, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salva eventuale autorizzazione, qualora il debitore o il terzo ne facciano richiesta, all'utilizzo da parte di questi di alcuni beni in presenza di gravi e specifiche ragioni, ad esclusione dell'autovettura FIAT Fiorino targata

DISPONE l'inserimento della sentenza, a cura del liquidatore, nel sito internet del tribunale nonché, qualora il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione della stessa presso il registro delle imprese;

DISPONE la notifica della sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

ORDINA la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati eventualmente compresi nel patrimonio del debitore;

DICHIARA che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

DISPONE che i creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione degli adempimenti pubblicitari sopra indicati non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione;



Sent. n. 117/2025 pubbl. il 24/09/2025

Rep. n. 158/2025 del 24/09/2025

FISSA il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia, ai

fini dell'art. 268, co. 4, lett. b), nella misura di €2.300,00.

INVITA il Liquidatore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 272 ss. CCII, a:

1) aggiornare, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza,

l'elenco dei creditori, provvedendo a notificare la sentenza anche nei loro

confronti;

2) completare l'inventario dei beni del debitore e redigere, entro novanta giorni

dall'apertura della liquidazione controllata, un programma in ordine a tempi e

modalità della liquidazione, da depositarsi in cancelleria ai fini dell'approvazione

del Giudice Delegato;

3) predisporre, una volta scaduti i termini per la proposizione delle domande di

restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, un progetto di stato

passivo da comunicare agli interessati ai sensi dell'art. 273 CCII.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al Liquidatore.

Pisa, 16/09/2025

Il Giudice Relatore

Il Presidente

Dott.ssa Laura Pastacaldi

dott.ssa Eleonora Polidori

DEL TAURA PASTACALDI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 35131968cf7d825c21ec7f96f77cc40d imato Da: POLIDORI ELEONORA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7ab04a65b7b7d9b3